REGOLAMENTO (CE) N. 2595/95 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1995

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento [3],

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3152/94 [5], ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è opportuno procedere alla vendita, mediante gara semplice, per l'esportazione di alcole di origine vinica in taluni paesi dei Caraibi e dell'America centrale, allo scopo di garantire la continuità dell'approvvigionamento a tali paesi;

considerando che l'importo della cauzione di buona esecuzione deve tener conto dell'eventuale magazzinaggio di un ingente volume di alcole nei paesi della zona dei Caraibi, garantire inoltre l'esportazione degli alcoli posti in vendita entro il primo anno del periodo di attuazione degli impegni assunti nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio nel settore dell'alcole, nonché l'utilizzazione finale dello stesso nel settore dei carburanti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93 della Commissione [6], relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante modifica segnatamente del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per la conversione in moneta nazionale dei pagamenti e delle cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita, nel quadro di cinque gare semplici n. 184/95/CE, n. 185/95/CE, n. 186/95/CE, n. 187/95/CE e n. 188/95/CE, di un quantitativo complessivo di 375 000 ettolitri di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi d'intervento italiano, spagnolo e francese.

Ciascuna delle gare semplici n. 184/95/CE, n. 185/95/CE, n. 186/95/CE, n. 187/95/CE e n. 188/95/CE verte su un quantitativo di 75 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Articolo 2

L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e

— deve essere importato e disidratato

  — per la gara semplice n. 184/95/CE in:
    — Costarica,
    — Guatemala,
    — Honduras, comprese le isole Swan,
    — El Salvador;

  — per le gare semplici n. 185/95/CE, n. 186/95/CE, n. 187/95/CE e n. 188/95/CE in uno dei seguenti paesi terzi:
    — San Cristoforo e Nevis,
    — Bahamas,
    — Repubblica dominicana,
    — Antigua e Barbuda,
    — Dominica,
    — Isole Vergini britanniche e Montserrat,
    — Giamaica,
    — Santa Lucia,
    — San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
    — Barbados,
    — Trinidad e Tobago,
    — Belize,

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
(3) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.
(4) GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.
(5) GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 34.
(6) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

— Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,

— Aruba,

— Antille olandesi : Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,

— Guyana,

— Isole Vergini degli Stati Uniti d'America,

— Haiti ;

— deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato I.

Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 13 a 18 nonché da 30 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93.

Articolo 5

1. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 corrisponde ad un importo di 3,622 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol, da costituire per il quantitativo complessivo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il mantenimento dell'offerta dopo la chiusura del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione di buona esecuzione costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [1] per quanto riguarda la cauzione di partecipazione.

La cauzione di partecipazione è immediatamente svincolata se l'offerta non è accettata o quando l'aggiudicatario soddisfi le condizioni di cui al secondo comma.

2. La cauzione di buona esecuzione ammonta a 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Per lo svincolo di tale cauzione si applica l'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 377/93.

Articolo 6

1. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 deve essere conclusa entro e non oltre il 30 giugno 1996.

2. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere conclusa entro il termine di un triennio a decorrere dalla data del primo prelievo.

Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta reca l'indicazione del luogo dell'utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione. L'offerta comprende anche la prova che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi indicati all'articolo 2, il quale si impegna a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

Articolo 8

1. Prima che l'alcole aggiudicato venga ritirato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo e all'analisi di un campione contraddittorio per verificare il titolo alcolometrico dell'alcole espresso in % vol.

Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico minimo dell'alcole descritto nel bando di gara, si applicano le disposizioni seguenti :

i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario ;

ii) l'aggiudicatario può :

— accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, previo accordo della Commissione, oppure

— rifiutare di prendere in consegna tale partita.

In questi casi l'aggiudicatario ne dà comunicazione il giorno stesso all'organismo d'intervento e alla Commissione secondo quanto indicato nell'allegato III.

Non appena espletate tali formalità, qualora rifiuti di prendere in consegna la partita di cui trattasi, l'aggiudicatario non ha più alcun obbligo nei confronti di detta partita.

2. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di otto giorni, un'altra partita di alcole della quantità prevista e senza spese supplementari.

3. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro fisico dell'alcole è ritardato di oltre cinque giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro.

[1] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Articolo 9

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto delle gare previste all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dagli organismi d'intervento detentori, con l'accordo della Commissione, o mescolato con altro alcole conferito all'organismo di intervento, fino al momento del rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

GARA SEMPLICE N. 184/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	DEULEP	72	12 310	35 + 36	greggio
	Boulevard Chanzy		5 431	35 + 36	greggio
	F-30800 Saint-Gilles-du-Gard		9 149	35 + 36	greggio
	Port-la-Nouvelle	1	48 110	35 + 36	greggio
	Avenue Adolphe-Turrel Boîte postale 62 F-11210 Port-la-Nouvelle				
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

   Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

   — essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,

   — oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 130 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 184/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 23. 11. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

   a) il riferimento alla gara semplice n. 184/95 CE,

   b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

   c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

   — SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel.: 57 51 03 03; télex: 572 025; telefax: 57 25 07 05).

   L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

GARA SEMPLICE N. 185/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Dist. Soc. vinicola adriatica		1 650	39	greggio
	Dist. D'Auria SpA		2 000	39	greggio
	Industria italiana alcol		2 000	39	greggio
	Dist. SAPIS SpA		2 500	39	greggio
	Dist. SASRIV SpA		1 500	39	greggio
	Dist. Aniello Esposito Sas		750	36	greggio
	Dist. F. Palma SpA		2 500	36	greggio
	Dist. lavorazione sociale vinacce Modena Srl		2 500	35	greggio
	Dist. emiliane SpA		2 600	39	greggio
	Dist. Villapana SpA		2 500	35	greggio
	Dist. Mazzari SpA		3 350	35	greggio
	Dister coop Scrl		1 750	39	greggio
	Dist. Neri Srl		6 000	35 + 39	greggio
	Dist. Bonollo SpA		6 000	39	greggio
	Dist. centro adriatico SpA		1 500	35	greggio
	Dist. del Sud SpA		3 100	36	greggio
	Dist. Giacomo De Luca Sas		750	35	greggio
	CAVIRO Scrl		6 250	39	greggio
	Dist. di Trani SpA		5 000	39	greggio
	Dist. Sadz SpA		2 050	36 + 39	greggio
	DI.CO.VI.SA. Scrl		2 500	35	greggio
	Enodistil SpA		2 500	39	greggio
	Dist. Bertolino SpA		2 500	35	greggio
	Dist. Kronion Scrl		750	39	greggio
	GE.DIS. SpA		3 000	35	greggio
	Dist. Italcol		1 400	35	greggio
	Dist. F.lli Cipriani SpA		1 500	35	greggio
	Dist. G. Di Lorenzo Srl		3 500	35	greggio
	Dist. ind. chimica valenzana SpA		1 100	39	greggio
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

   Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

   — essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,

   — oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 130 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 185/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 23. 11. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

   a) il riferimento alla gara semplice n. 185/95 CE,

   b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

   c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

   — AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).

   L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

GARA SEMPLICE N. 186/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Dist. Soc. vinicola adriatica		1 650	39	greggio
	Dist. D'Auria SpA		2 000	39	greggio
	Industria italiana alcol		2 000	39	greggio
	Dist. SAPIS SpA		2 500	39	greggio
	Dist. SASRIV SpA		1 500	39	greggio
	Dist. Aniello Esposito Sas		750	36	greggio
	Dist. F. Palma SpA		2 500	36	greggio
	Dist. lavorazione sociale vinacce Modena Srl		2 500	35	greggio
	Dist. emiliane SpA		2 600	39	greggio
	Dist. Villapana SpA		2 500	35	greggio
	Dist. Mazzari SpA		3 350	35	greggio
	Dister coop Scrl		1 750	39	greggio
	Dist. Neri Srl		6 000	35 + 39	greggio
	Dist. Bonollo SpA		6 000	39	greggio
	Dist. centro adriatico SpA		1 500	35	greggio
	Dist. del Sud SpA		3 100	36	greggio
	Dist. Giacomo De Luca Sas		750	35	greggio
	CAVIRO Scrl		6 250	39	greggio
	Dist. di Trani SpA		5 000	39	greggio
	Dist. Sadz SpA		2 050	36 + 39	greggio
	DI.CO.VI.SA. Scrl		2 500	35	greggio
	Enodistil SpA		2 500	39	greggio
	Dist. Bertolino SpA		2 500	35	greggio
	Dist. Kronion Scrl		750	39	greggio
	GE.DIS. SpA		3 000	35	greggio
	Dist. Italcol		1 400	35	greggio
	Dist. F.lli Cipriani SpA		1 500	35	greggio
	Dist. G. Di Lorenzo Srl		3 500	35	greggio
	Dist. ind. chimica valenzana SpA		1 100	39	greggio
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

   Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

   — essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,

   — oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 130 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 186/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 23. 11. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

   a) il riferimento alla gara semplice n. 186/95 CE,

   b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

   c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

   — AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).

   L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

GARA SEMPLICE N. 187/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	C-8	1 866	39	greggio
	Tarancón	F-3	26 604	39	greggio
	Tarancón	F-5	8 358	39	greggio
	Villarrobledo	17	38 172	39	greggio
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

   Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

   — essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,

   — oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 130 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 187/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 23. 11. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

   a) il riferimento alla gara semplice n. 187/95 CE,

   b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

   c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

   — SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

   L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

GARA SEMPLICE N. 188/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	C-6	11 501	39	greggio
	Tarancón	D-6	26 283	39	greggio
	Tarancón	C-7	27 258	39	greggio
	Tarancón	C-8	9 958	39	greggio
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

   Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

   — essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,

   — oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 130 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 188/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 23. 11. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

   a) il riferimento alla gara semplice n. 188/95 CE,

   b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

   c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

   — SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

   L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

ALLEGATO II

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti :

DG VI (E-2) (all'attenzione dei sigg. Chiappone/Van der Stappen) :

— per telex : 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)

— per telefax : (32-2) 295 92 52

ALLEGATO III

Comunicazione di rifiuto o di accettazione di partite nel quadro della gara semplice per l'esportazione di alcole d'origine vinica aperta dal regolamento (CE) n. 2595/95

— Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario :

— Data dell'aggiudicazione :

— Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario :

Numero della partita	Quantità in ettolitri	Ubicazione dell'alcole	Giustificazione del rifiuto o dell'accettazione di presa in consegna